**Civile Sent. Sez. 3 Num. 8487 Anno 2015**
**Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA**
**Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA**
**Data pubblicazione: 27/04/2015**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

sul ricorso 22936-2011 proposto da:

, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura in calce al ricorso;

***- ricorrente -***

**2015**

**425**

***contro***

ALLIANZ SPA (già LLOYD ADRIATICO SPA) , in persona del procuratore dott. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

***- controricorrente -***

***nonchè contro***

***- intimati -***

avverso la sentenza n. 98/2011 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 15/03/2011 R.G.N. 121/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15.03.2011, il Tribunale di Enna - accogliendo l'appello proposto dalla Allianz s.p.a. (già Lloyd Adriatico s.p.a.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Aidone di accoglimento della domanda proposta da nei confronti di e e del Lloyd Adriatico s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti ad un tamponamento a catena - ha condannato l'appellata a restituire la somma di € 2.135,80 oltre interessi, percepita in forza della sentenza appellata, nonché al rimborso delle spese di c.t.u. e processuali relative a entrambi i gradi del giudizio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione svolgendo cinque motivi.

Ha resistito l'Allianz s.p.a., depositando controricorso.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati.

E' stata depositata memoria da parte della resistente.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del contendere è sostanzialmente circoscritto al risarcimento dei danni riportati dalla parte anteriore dell'autovettura Fiat 600 della , in conseguenza della contestazione da parte della compagnia di assicurazione, odierna resistente, di dovere altra somma oltre quella già corrisposta *ante causam,* in ragione di una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. Per la , infatti, è stata la forza del tamponamento da parte dell'autovettura VW del a sospingere la propria Fiat



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

600, ferma in coda, contro il veicolo che la precedeva; mentre, secondo la versione dell'assicurato Allianz, il tamponamento tra le ultime due auto della colonna - quelle del e della - è successivo a quello tra l'auto di quest'ultima e il veicolo che la precedeva, con la conseguenza che sarebbero risarcibili solo i danni alla parte posteriore della Fiat 600.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare la ricorrente lamenta la contraddittorietà della decisione impugnata, per avere, da un lato, rilevato che era incontestato tra le parti che si era verificato un tamponamento a catena tra vetture ferme in colonna e che l'auto del Masucci era l'ultima della catena e, dall'altro, stigmatizzato una lacuna motivazionale nella sentenza di primo grado per non avere indagato sulla genesi del tamponamento e, in specie, sulla scansione temporale degli urti. Osserva in contrario senso che si tratterebbe di una lacuna assolutamente irrilevante in considerazione del fatto che era incontestato che il tamponamento era avvenuto mentre l'auto della era ferma; lamenta, dunque, che il Tribunale, condannando a risarcire solo i danni cagionati alla parte posteriore dell'autovettura del sia giunto a conseguenze implausibili, peraltro senza svolgere alcuna analisi sulla dinamica dell'incidente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

applicazione dell'art. 2054 cod. civ.. Al riguardo parte ricorrente deduce che la presunzione di responsabilità trova applicazione solo nell'ipotesi di tamponamento a catena con veicoli in movimento; mentre, nel caso che qui ricorre, di tamponamento tra veicoli fermi, l'esclusiva responsabilità del sinistro andava addebitata al conducente dell'ultimo veicolo della catena.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale la responsabilità del sinistro. Al riguardo parte ricorrente lamenta l'assenza di qualsivoglia spiegazione sulla dinamica e, correlativamente, sulla responsabilità del sinistro, dal momento che la sentenza impugnata non spiega per quale motivo il , che era l'ultimo della catena di veicoli, non fosse l'unico responsabile e perché si configurerebbe, invece, un concorso di colpa.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 194 e 115 cod. proc. civ. in relazione alla consulenza tecnica di ufficio, dalla quale, a parere della ricorrente, si trarrebbero elementi di sicura conferma della propria tesi.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la valutazione del C.I.D. della



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. I primi tre motivi di ricorso sono suscettibili di esame unitario per la stretta connessione delle censure, prospettando, da un lato, l'incongruenza del percorso motivazionale nella ricostruzione del fatto storico e, dall'altro, l'omessa e/o errata sussunzione della fattispecie concreta sotto la fattispecie astratta del comma secondo dell'art. 2054 cod. civ..

2.1. Innanzitutto va ribadito un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui in tema di circolazione stradale nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione *iuris tantum* di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (*ex plurimis* e tra le più recenti, si richiama: Cass. 19 febbraio 2013, n. 4021).

2.2. Orbene il Tribunale - espressa la propria condivisione al suddetto principio - svolge un percorso argomentativo di cui non è dato cogliere il filo logico-giuridico, atteso che muove da una premessa apparentemente tranciante (e, cioè l'essere «*incontestato fra le parti che si sia verificata*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*un'ipotesi di tamponamento a catena fra vetture ferme in colonna e che l'auto condotta da fosse l'ultima della colonna*») che dovrebbe deporre per la conferma del responsabilità esclusiva del (siccome conducente dell'ultimo veicolo della colonna di autovetture *ferme*), per passare poi a rilevare una lacuna motivazionale della sentenza di prime cure (per avere il Giudice di pace omesso «*un rigoroso scrutinio dell'attribuibilità al della genesi del tamponamento*» e segnatamente in ordine alla «*scansione temporale degli urti fra le vetture coinvolte*» ), che sembrerebbe smentire il dato precedentemente assunto come «*incontestato*» e che, in ogni caso, avrebbe imposto di integrare e/o correggere o, comunque, rivedere il ragionamento decisorio, ritenuto incompleto, della sentenza appellata.

Il successivo *iter* motivazionale si limita, invece, alla contrapposizione delle opposte tesi - quella della , come riferita al c.t.u. e quella del , come riportata nella denuncia - senza chiarire se (e come) il nodo cruciale della decisione, rinvenuto nella «*scansione temporale degli urti*», possa essere risolto o meno e, in ogni caso, senza confrontarsi con il dato assunto in premessa come incontroverso.

2.3. In disparte non può sottacersi che l'integrale riforma della sentenza di primo grado non rivela neppure una consapevole applicazione della presunzione di colpa; e ciò perché - per quanto è dato desumere dalle allegazioni delle parti - i danni liquidati in prime cure si riferivano alla parte anteriore del veicolo della , mentre la



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presunzione di colpa concorrente (se ritenuta applicabile) comporterebbe la riconoscimento del 50% dei danni (alla parte anteriore e posteriore) dello stesso veicolo, con la conseguenza che la ripetizione della somma corrisposta in forza della sentenza del Giudice di pace risulterebbe giustificata solo se la somma liquidata *ante causam* dalla compagnia di assicurazione risultasse idonea a coprire quel 50%.

Sussiste, in definitiva, un difetto di motivazione in ordine ad un accertamento fattuale riservato al giudice del merito, sul quale si innesta un vizio giuridico in punto di verifica dei presupposti della responsabilità del tamponamento.

In definitiva vanno accolti i primi tre motivi di ricorso nei termini sopra precisati, risultando assorbiti gli altri motivi; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio ad altro Giudice del Tribunale di Enna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso nei termini in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Enna in persona di altro giudice.

Roma 17 febbraio 2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale